VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 marzo 2006, in Roma

tra

la FEDERFARMA

e

la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT- CISL e la UILTUCS-UIL,

si è convenuto quanto segue:

PREMESSO CHE

L'art. 39 del vigente CCNL dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all'acquisizione dei crediti formativi correlati all'E.C.M.;

la suddetta disciplina nazionale contempla il quadriennio 2002-2005 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2005 l'obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 70 euro l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;

il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2006;

il vigente CCNL è scaduto il 31 gennaio 2006 e sono in procinto di essere avviate le trattative per il suo rinnovo che, interessando sia la parte normativa che quella economica, richiederà prevedibilmente un certo lasso di tempo;

si appalesa necessario definire per il 2006 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2006;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

- la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l'importo di 80 euro per l'anno 2006.

 Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

- La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2006.

 Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2006 il farmacista dipendente – che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2006 – può, previa esibizione della relativa documentazione,

richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio 2007, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del CCNL.

Resta altresì inteso tra le Parti che in materia di partecipazione ai corsi E.C.M. in ogni Regione, è possibile, su questo specifico argomento e a richiesta delle stipulanti OO.SS. regionali, svolgere un'apposita contrattazione a livello regionale. La stessa dovrà concludersi entro la data del 30 giugno 2006 e potrà diversamente definire la materia più sopra regolata degli importi e dei permessi relativi alla partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente autorizzati limitatamente all'anno 2006.

Per quanto riguarda il trattamento nazionale e l'eventuale trattamento integrativo regionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. per gli anni successivi al 2006, le Parti rinviano alle intese che saranno raggiunte nell'ambito del rinnovo del CCNL di categoria.

* * * * *

Le Parti prendono formalmente atto che nel testo a stampa del vigente CCNL è contenuto un refuso all'art. 21, 3° comma, lettera b), secondo alinea, in conseguenza del quale è erroneamente indicata nella misura del 16% la maggiorazione della quota oraria relativa al servizio notturno svolto dopo le prime otto ore di servizio.

A riguardo, le Parti precisano concordemente che la maggiorazione corretta è pari al 10%.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la FEDERFAMA

Per la FILCAMS – CGIL

Per la FISASCAT- CISL

Per la UILTUCS-UIL